



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
*ex art. 1 D.L. n. 90/2008*

*N. 105 del 02/05/2009*

**VISTO** il decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”;

**VISTO**, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto legge n. 90/2008 che dispone che al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

**VISTO**, in particolare, l'art. 6bis, comma 4, del predetto decreto legge n. 90/2008 che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

**TENUTO CONTO** dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004, ivi compresa l'esecuzione degli interventi volti ad aumentare l'affidabilità dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, come risultante dalle note rese dal



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
*ex art. 1 D.L. n. 90/2008*

Direttore dei lavori dell'impianto e dal Responsabile Unico del Procedimento a fronte di esplicita richiesta di questa Amministrazione straordinaria di cui alla nota del 22 gennaio 2009, ed in particolare: dalla nota del Direttore dei Lavori dell'impianto datata 5 febbraio 2009 ed attestante che le opere e gli impianti del termovalorizzatore di Acerra, realizzati a tutto il 1° agosto 2008, sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, e dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento del 10 febbraio 2009, che attesta che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Direttore dei Lavori e dai documenti in atti, l'impianto è conforme ai progetti approvati;

**CONSIDERATO**, altresì, che nella citata nota del 10 febbraio 2009, il Responsabile Unico del Procedimento per il termovalorizzatore di Acerra conferma che il progetto in corso di esecuzione e le opere in corso di definitivo completamento sono coerenti con gli atti legislativi afferenti al citato impianto di termovalorizzazione e con le approvazioni già intervenute;

**VISTO** il provvedimento n. 44 del 26.2.2009, con il quale il Soggetto Vicario dispone l'adozione del documento tecnico "Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale" e del relativo "Piano di monitoraggio e controllo", quali elaborati redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**VISTA** l'ordinanza n. 812 del 12.1.2009, con la quale il Soggetto Vicario dispone la nomina della Commissione di Collaudo per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed attribuisce alla Commissione stessa l'esecuzione delle attività di collaudo tecnico e conformità amministrativa in corso d'opera e finale delle opere e degli impianti, nonché le ulteriori attività di collaudo funzionale da effettuarsi nel periodo di avviamento dell'impianto medesimo;

**CONSIDERATO** il prossimo avvio del termovalorizzatore di Acerra, all'atto delle operazioni di messa a punto e verifica di funzionamento delle linee produttive di cui si compone l'impianto;



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
*ex art. 1 D.L. n. 90/2008*

**RAVVISATA**, alla luce del quadro normativo sopra delineato caratterizzato in termini derogatori dell'ordinamento giuridico vigente, la necessità di porre in essere ogni utile attività volta a garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore di Acerra, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 in data 5.3.2009, ed in particolare, l'art. 1, comma 7, prevedente che *“al fine di assicurare che il collaudo del termovalorizzatore di Acerra venga posto in essere secondo modalità atte a garantirne la congruenza rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, nonché a quelle afferenti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale per quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, la Commissione di collaudo del termovalorizzatore di Acerra è incaricata, nell'ambito dei compiti di verifica in corso d'opera e di collaudo finale delle opere e degli impianti afferenti al termovalorizzatore stesso, di svolgere le seguenti attività:*

- a) controllo, prima dell'avviamento, del corretto funzionamento e taratura del sistema di monitoraggio dell'impianto di termovalorizzazione, con l'impiego delle strumentazioni esistenti e con l'osservanza delle procedure standard previste per tali tipologie di impianti;*
- b) controllo della messa a punto di tutti i sistemi elettromeccanici e di controllo che compongono il termovalorizzatore;*
- c) verifica che il termovalorizzatore soddisfi tutte le condizioni e prescrizioni, alla stregua di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, con particolare riferimento all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento recato dalle Ordinanze di protezione civile adottate in materia;*
- d) prove di avviamento, che avranno lo scopo di mettere progressivamente in servizio le diverse parti dell'impianto (sistemi di impianto), controllando le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dei diversi sistemi che compongono l'impianto medesimo;*



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
*ex art. 1 D.L. n. 90/2008*

*e) prove funzionali, che avranno lo scopo di verificare che l'impianto è in grado di rispettare tutti i requisiti ed i parametri funzionali ai diversi carichi operativi, con particolare attenzione al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera ed al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate degli scarichi idrici, secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo;*

*f) prove di affidabilità, che consisteranno nella verifica dell'esercizio industriale continuo dell'impianto e che saranno condotte per un periodo di trenta giorni per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto. Al fine della conduzione delle richiamate prove di affidabilità, la Commissione di collaudo è incaricata della predisposizione di apposito disciplinare tecnico atto a caratterizzare l'esecuzione delle prove con l'obiettivo di conseguire, nell'arco temporale in cui si svolgeranno le operazioni di collaudo, il più elevato indice di attendibilità dei risultati; detto disciplinare verrà sottoposto all'approvazione del Capo della Missione aree, siti ed impianti di cui all'art. 7bis dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008.*

*Le attività di cui alle precedenti lettere da a) a e) dovranno essere eseguite entro e non oltre il 6 marzo 2009."*

**VISTA** la nota in data 10 marzo 2009, con la quale il Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato, in esito al contenuto dell'articolo 1, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, come sopra riportato, esprime il parere che le attività attribuite alla Commissione di collaudo siano da rendersi in nome e per conto della Struttura del Sottosegretario, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, con la redazione, all'uopo, di apposita attestazione antecedente l'inizio delle operazioni di incenerimento presso il termovalorizzatore di Acerra;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2009, con la quale il Presidente della Commissione di collaudo per il termovalorizzatore di Acerra, in riscontro alla precitata nota del 10 marzo 2009, trasmette, ai fini degli adempimenti di competenza dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la "relazione tecnica pre-



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
*ex art. 1 D.L. n. 90/2008*

avviamento della linea 2 di termovalorizzazione” dell’impianto di Acerra, redatta in data 28 aprile 2009 dalla Commissione medesima;

**ATTESTA**

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che l’impianto di termovalorizzazione di Acerra, soddisfa le condizioni e le prescrizioni impiantistiche di cui al parere reso dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004, nonché le prescrizioni contenute nel documento tecnico “contenuti e modalità dell’autorizzazione integrata ambientale” e relativo “piano di monitoraggio e controllo”, adottati con provvedimento del Soggetto Vicario n. 44 del 26 febbraio 2009.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società costruttrice dell’impianto, al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei lavori, al Presidente dell’Osservatorio ambientale e all’ARPA Campania.

Roma, 02 MAG. 2009

Guido Bertolaso